COMUNE DI VERONA | I
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0322611/2020 del 23/10/2020
Firmatario: FEDERICO SBOARINA

Comune di Verona
POLIZIA LOCALE

Ordinanza Sindacale n. 101 del 23/10/2020

OGGETTO: DIVIETO DI ACCESSO E/O DI STAZIONAMENTO IN PIAZZE E VIE DELLA CITTA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA VIRUS "COVID-19".

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:
- l'art. 32 della Costituzione.;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 marzo 2020 ed i successivi fino, da ultimo, a quelli in data 13 ottobre e 18 ottobre 2020;

Rilevato il significativo incremento dei contagi da Covid 19 anche nella Città di Verona, che impone l'adozione di misure restrittive di prevenzione al fine di limitare il fenomeno;

Ritenuto - conformemente alle indicazioni del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica nella seduta del 22 ottobre 2020 – di disporre, al fine di mitigare il rischio di contagio, il divieto di accesso e/o di stazionamento nei luoghi sottospecificati dove, per comportamenti consuetudinari, si verificano situazioni di concentrazione e di aggregazione di persone con la mancata osservanza dell'obbligatorio distanziamento interpersonale;

CONSIDERATO che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni giunte da più parti (privati cittadini, organi di informazione, ecc.) evidenzianti la presenza di numerose persone ed il formarsi di affollamenti favoriti anche dalla presenza di numerosi ragazzi e clienti di alcuni esercizi commerciali che non rispettano il distanziamento, misura obbligatoria per contenere l'espandersi del virus COVID-19;

RITENUTO, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, l'interdizione e lo stazionamento di pedoni in alcune aree cittadine, nei giorni ed orari sottoelencati;

DATO ATTO di aver sentito in data odierna la Prefettura di Verona in merito al contenuto del presente provvedimento;

Ravvisate le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, volto alla tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;

O R D I N A

per i motivi descritti in narrativa, con efficacia dalle ore 00.00 del 24 Ottobre 2020 e sino al 13 novembre 2020, le seguenti misure restrittive:

1. Aree **interdette all'accesso ai pedoni**:

a. **GIARDINI DI RIVA SAN LORENZO**: tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 06.00;

b. **PARCO GIOCHI VIA CESARE ABBA**: tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 06.00;

c. **PIAZZA CASTELVECCHIO**: tutti i giorni h/24, eccetto diretti ai numeri civici della medesima piazza e in attesa fermata autobus;

2. Aree in cui vige il **divieto di stazionamento per i pedoni**, con eccezione di attività istituzionali, organizzate e motivate:

a. **PIAZZA BRA – SCALINATA PALAZZO GRAN GUARDIA**: tutti i giorni, h/24;

b. **PIAZZA BRA, PIAZZETTA MUNICIPIO E VIA DEGLI ALPINI – SCALINATE PALAZZO BARBIERI**: tutti i giorni, h/24;

c. AMBITO ZONA EX ARSENALE: **GIARDINI SANDRO PERTINI, PIAZZA SACCO E VANZETTI COMPRENSIVO VASCA** :Tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 06.00;

d. **PIAZZA SAN NICOLO' - AREA ANTISTANTE CHIESA:** tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 06.00, con eccezione per coloro che si recano in Chiesa;

e. **PIAZZA PASQUE VERONESI**: divieto di stazionamento per i pedoni, tutti i giorni h/24;

f. **ALZAIE FIUME ADIGE**: tutti i giorni, h/24;

g. **GIARDINI VIA VOLTURNO**: tutti i giorni, dalle ore 16.00 alle ore 06.00;

h. **AREA PARCHEGGI VIA BASSETTI**: tutti i giorni h/24;

i. **PIAZZA DEL POPOLO**: tutti i giorni, dalle ore 18.00 alle ore 06.00.

3. Aree in cui vige il divieto di utilizzo di panchine:

a. **PIAZZA LIBERO VINCO**: dal lunedì al sabato, h/24;

b. **PIAZZA CITTADELLA**: tutti i giorni, dalle ore 16.00 alle ore 06.00;

c. **PIAZZA PRADAVAL**: tutti i giorni dalle 18 alle 06

4. la violazione alle disposizioni della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con la legge di 22 maggio 2020, n. 35, con sanzioni amministrative da euro 400 a euro 1.000;

5. la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *on-line* ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1, del D.lgs. 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia:

- al Prefetto;
- al Direttore Generale del Comune di Verona;
- al Comando della Polizia Locale;
- al Dirigente Mobilità e Traffico;

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Firmato digitalmente da :
IL SINDACO
SBOARINA FEDERICO